



**COMUNE DI SCURELLE
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 207
della Giunta comunale**

COPIA

OGGETTO: Approvazione accordo per la realizzazione di stazioni di ricarica elettrica di veicoli con la Società NEOGY S.r.l.. Individuazione degli spazi adibibili a stazione di ricarica.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **tredecim** del mese di **novembre**, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ropelato Lorenza - Sindaco
2. Battisti Stefano - Vicesindaco
3. Bressanini Giorgia - Assessore
4. Girardelli Renato - Assessore
5. Vanzo Gianluca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la Signora Ropelato dott.ssa Lorenza, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 18/11/2024
al 28/11/2024

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

OGGETTO: Approvazione accordo per la realizzazione di stazioni di ricarica elettrica di veicoli con la Società NEOGY S.r.l.. Individuazione degli spazi adibibili a stazione di ricarica.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso il parere favorevole di competenza in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa il Segretario comunale.

Accertato che la presente non rileva ai fini contabili non rendendosi conseguentemente necessaria la preventiva acquisizione del preventivo parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che:

- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali; con una serie di studi, direttive, regolamenti e comunicazioni emanati dalla Commissione Europea era stata tracciata la strada per una politica della mobilità particolarmente attenta alla riduzione delle emissioni di gas serra e degli altri impatti ambientali: in particolare, la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (Direttiva AFID), prevede misure per ridurre la dipendenza dal petrolio mediante la creazione di infrastrutture per combustibili alternativi quali elettricità, idrogeno, biocarburanti ecc.;
- con detta Direttiva sono stati stabiliti i requisiti tecnici di base per realizzare un'infrastruttura di ricarica interoperabile a livello europeo e sono stati definiti per gli Stati membri gli obiettivi per la pianificazione e l'infrastrutturazione; la Direttiva afferma anche che l'utilizzo dell'elettricità come combustibile alternativo può aumentare l'efficienza dei veicoli stradali, contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂ ed a conseguire il miglioramento della qualità dell'aria: nei centri urbani, in particolare, contribuisce altresì alla riduzione dell'inquinamento acustico;
- il Libro bianco dei trasporti "Tabella di marcia verso uno spazio europeo unico dei trasporti – per una politica unica dei trasporti competitiva e sostenibile" indirizza l'Europa verso la riduzione della dipendenza dalle importazioni di petrolio attraverso una serie di iniziative strategiche che, nel settore dei trasporti, comprendono anche l'elaborazione di una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e per la relativa infrastruttura. In quest'ottica, si propone anche l'obiettivo, entro il 2050, di ridurre del 60% rispetto ai valori del 1990, le emissioni di gas serra dovute ai trasporti;
- a livello italiano, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è proponente del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 settembre 2016, che definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sulla base di criteri che tengono conto del fabbisogno, della congestione del traffico, dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, prevede alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 l'azione "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica";
- a livello provinciale in data 07 ottobre 2015, è stato sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni trentini il Protocollo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1529 del settembre 2015, finalizzato alla promozione e all'incentivazione dell'uso dei veicoli ecosostenibili e, in particolare, alla diffusione dell'alimentazione elettrica nei trasporti e all'infrastrutturazione elettrica per la ricarica dei veicoli;
- con deliberazione n. 952 di data 11 giugno 2021 la Giunta provinciale ha adottato in via definitiva il "Piano energetico-ambientale provinciale": si tratta di un punto fermo, fondato su una serie di presupposti e di provvedimenti normativi antecedenti, che indirizzano verso lo sviluppo della mobilità sostenibile;

- riguardo ai contenuti, il PEAP 2021-2030 ricalca quanto previsto dalla legge provinciale sull'energia n. 20/2012: dopo una prima parte dedicata all'analisi del contesto nazionale ed internazionale, nel documento sono riportati gli obiettivi che la Provincia autonoma di Trento intende realizzare al fine di garantire la disponibilità di energia promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili, assicurando condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale, riducendo le emissioni inquinanti e climalteranti, promuovendo efficienza energetica e risparmio, favorendo la mobilità sostenibile, la ricerca e lo sviluppo di attività di green economy;
- tra le azioni previste dal Piano per favorire la mobilità sostenibile vi è quella di favorire l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli, considerato che la diffusione sul territorio di una rete infrastrutturale di ricarica per veicoli elettrici è un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

Accertato che le linee programmatiche di mandato 2020-2025 e il Documento Unico di Programmazione adottati da questo Comune, prevedono, per quanto riguarda le Politiche ambientali e la mobilità sostenibile, l'installazione di colonnine di ricarica per macchine elettriche.

Richiamata la propria deliberazione n. 98 d.d. 08.06.2023 con la quale è stato approvato, per le motivazioni ivi espresse e nella premessa del presente provvedimento ricordate, lo schema di accordo con la Società Neogy S.r.l., con sede in Bolzano Via Dodiciville, 8 - P.Iva 02945160212, per la realizzazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici su una superficie di 42 mq in prossimità delle p.ed. 306/1 in Via Maseri, così occupando due posti auto, per il periodo 06/06/2023 – 06/06/2033, in forza di richiesta di occupazione permanente di suolo pubblico pervenuta al prot. com.le n. 4739 di data 07/06/2023.

Dato atto che l'accordo in questione, disciplinante i reciproci obblighi tra le parti e le modalità di gestione sia economiche che normative della stazione di ricarica, integrava una manifestazione di interesse da parte del Comune alla realizzazione dell'intervento da parte della Neogy S.r.l., la quale ha ora comunicato, giusta nota di data 23.10.2024, prot. com.le n. 9095, di essere risultata aggiudicataria del bando PNRR per l'installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici (Riferimento Bando PNRR - M2C2 - Investimento 3.2), progetto nell'ambito del quale verranno installate 42 nuove stazioni di ricarica ad alta potenza (HPC) in Trentino, tra le quali una nel Comune di Scurelle, nel sito individuato giusta deliberazione n. 98 d.d. 08.06.2023.

Ritenuto conseguentemente, ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento in attuazione del richiamato provvedimento giuntale, di chiedere a Neogy S.r.l. la sottoscrizione definitiva dell'accordo per l'installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici e per la conseguente occupazione, a titolo gratuito in forza della previsione della lettera m, del comma secondo, dell'art. 31 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 31 marzo 2021, di una superficie di 42 mq in prossimità delle p.ed. 306/1 in Via Maseri per il periodo 06/06/2023 – 06/06/2033.

Ricordato che tutti gli oneri di installazione e di funzionamento delle stazioni di ricarica, compresi quelli inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, sono posti in capo alla società Neogy S.r.l., con unica eccezione della pulizia dell'area e della sgombero della neve durante la stagione invernale, che dovrà essere garantita dall'Amministrazione comunale per rendere possibile la ricarica da parte degli utenti.

Rilevato che nella nota prot. n. 9095 del 23.10.2024 la Neogy S.r.l. ha invitato altresì il Comune a segnalare l'interesse all'installazione di nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici, che la Società si impegna a realizzare in caso di aggiudicazione del secondo bando PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 l'azione "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica".

Accertato che l'Amministrazione ritiene di fondamentale rilevanza il tema della mobilità sostenibile e ravvisata conseguentemente l'opportunità di individuare, quale ulteriore sito da adibire a stazione di ricarica per veicoli elettrici, il piazzale del Centro Diurno G. Toniolatti, insistente sulla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, in particolare limitatamente ai due stalli collocati in prossimità della cabina di trasformazione MT/bt.

Ravvisata la legittimità e l'opportunità di destinare il suolo pubblico come poc'anzi individuato a sito di ricarica elettrica, in conformità agli strumenti urbanistici locali, nonché precisato che, essendo la superficie prescelta destinata ad area a parcheggio, non sussiste la necessità di acquisire pareri o nulla osta da parte del Servizio Polizia locale o da altri Servizi comunali o provinciali competenti.

Ricordata l'esenzione dall'obbligo di versamento del canone unico patrimoniale in caso di "occupazione di suolo necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali ad esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti", come recita la lettera m, comma secondo, art. 31 Regolamento comunale in materia.

Richiamato il D.L del 16/07/2020 nr. 76, che all'art. 57, comma 8 stabilisce: "*(...) i comuni possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. (...) Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione ((nel proprio sito internet istituzionale e nella)) Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante*".

Visto l'art. 105 dello Statuto speciale per Trentino Alto Adige, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Ravvisata, dunque, l'opportunità, al fine di garantire la più ampia trasparenza e imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione, di disporre l'affissione per quindici giorni all'albo comunale dell'istanza pervenuta sub prot. n. 9095 dimessa da Neogy S.r.l., pur non integrando la stessa richiesta di autorizzazione bensì semplice manifestazione di disponibilità, dando atto che in assenza di ulteriori richieste o segnalazioni il Comune potrà legittimamente procedere ad autorizzare la Neogy S.r.l. all'installazione dell'impianto sul sito individuato a mezzo del presente provvedimento.

Ritenuto di pubblicare, assieme alla nota prot. n. 9095 di Neogy S.r.l., anche lo schema di Accordo da sottoscrivere con la stessa ai fini di realizzazione del nuovo punto di ricarica in questione, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, disciplinante i reciproci obblighi e le modalità di gestione sia economiche che normative della stazione di ricarica, precisando che tutti gli oneri relativi all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della stazione di ricarica, compresi quelli inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, sono a carico della Società Neogy S.r.l. mentre compete al comune esclusivamente la pulizia e lo sgombero neve sull'area.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma quarto dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in considerazione dell'urgenza manifestata da Neogy S.r.l. ai fini della raccolta di manifestazione di interesse per la partecipazione al bando PNRR, dato atto comunque che alla presente consegue pubblicazione all'albo comunale per quindici giorni della disponibilità dimessa dalla società.

Vista la legge regionale 3 maggio 2018, nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Visto il vigente Statuto comunale.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e in conformità a quanto disposto dallo Statuto comunale e dagli atti di indirizzo per la gestione degli esercizi 2024/2026 approvati con deliberazioni della Giunta comunale n. 271 e 272 d.d. 29 dicembre 2023.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di prendere atto della comunicazione, da parte di Neogy S.r.l., con sede in Bolzano Via Dodiciville, 8 - P.Iva 02945160212, dell’intenzione di procedere alla prossima installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici su una superficie di 42 mq in prossimità delle p.ed. 306/1 in Via Maseri, così occupando due posti auto, per il periodo 06/06/2023 – 06/06/2033, conformante a quanto autorizzato con deliberazione giunta n. 98 del 08.06.2023;
2. di chiedere conseguentemente a Neogy S.r.l. la sottoscrizione definitiva dell’accordo, come da schema allegato alla deliberazione n. 98 del 08.06.2023, per l’installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici e per la conseguente occupazione, a titolo gratuito in forza della previsione della lettera m, del comma secondo, dell’art. 31 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 31 marzo 2021, di una superficie di 42 mq in prossimità delle p.ed. 306/1 in Via Maseri per il periodo 06/06/2023 – 06/06/2033;
3. di demandare il provvedimento di occupazione del suolo pubblico di cui al punto precedente al Responsabile del Servizio Tributi ed Entrate Patrimoniali, a condizione dell’intervenuta sottoscrizione dell’accordo tra le parti, a disciplina dei reciproci obblighi e delle modalità di gestione sia economiche che normative della stazione di ricarica, dando atto che tutti gli oneri relativi all’installazione, al funzionamento e alla manutenzione della stazione di ricarica, compresi quelli inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, sono a carico della Società Neogy S.r.l. mentre compete al comune esclusivamente la pulizia e lo sgombero neve sull’area;
4. di demandare al Sindaco l’individuazione esatta degli stalli di cui sopra e la regolamentazione per l’utilizzo delle stazioni di ricarica (durata della sosta del veicolo, doveri del conducente ...);
5. di prendere atto dell’invito trasmesso sub prot. n. 9095 da parte della Neogy S.r.l. a manifestare il proprio interesse all’installazione di ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici, che la Società si impegna a realizzare in caso di aggiudicazione del secondo bando PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 l’azione “Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica”;
6. di individuare quale ulteriore sito da adibire a stazione di ricarica per veicoli elettrici, il piazzale del Centro Diurno G. Toniolatti, insistente sulla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, in particolare limitatamente ai due stalli collocati in prossimità della cabina di trasformazione MT/bt, urbanisticamente destinato ad area a pubblico parcheggio dagli strumenti di pianificazione locale;
7. di disporre, ai sensi dell’art. 57, comma 8 del D.L. 16.07.2020 nr. 76, l’affissione per quindici giorni all’albo comunale dell’istanza pervenuta sub prot. n. 9095 dimessa da Neogy S.r.l., pur non integrando la stessa richiesta di autorizzazione bensì semplice manifestazione di disponibilità, dando atto che in assenza di ulteriori richieste o segnalazioni il Comune potrà

legittimamente procedere ad autorizzare la Neogy S.r.l. all'installazione dell'impianto sul sito individuato a mezzo del presente provvedimento;

8. di pubblicare assieme alla nota prot. n. 9095 di Neogy S.r.l., anche lo schema di Accordo da sottoscrivere con la stessa ai fini di realizzazione del nuovo punto di ricarica in questione, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
9. di comunicare la presente deliberazione alla società Neogy S.r.l., precisando che l'accordo per la manifestazione di interesse all'installazione di una seconda colonnina di ricarica sul sito individuato al punto 6 sarà trasmesso ad avveramento della condizione di cui al precedente punto 7;
10. di dichiarare, per le motivazioni espresse e con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Ropelato dott.ssa Lorenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 18/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Müller dott.ssa Deborah

ISTRUTTORIA:

Pareri da sottoporre alla Giunta Comunale

Delibera n. **207**

Seduta del **13.11.2024**

OGGETTO: Approvazione accordo per la realizzazione di stazioni di ricarica elettrica di veicoli con la Società NEOGY S.r.l. Individuazione degli spazi adibibili a stazione di ricarica.

A) Parere Regolarità Tecnica.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 13/11/2024

Il Segretario Comunale
F.to Müller dott.ssa Deborah

Atto privato rep. n. _____

OGGETTO: Accordo tra Neogy Srl ed il Comune di Scurelle per la realizzazione e la gestione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

TRA

NEOGY S.r.l., sede legale in Bolzano, Via Dodiciville nr. 8 CAP 39100, Codice Fiscale e Partita IVA 02945160212, iscritta al Registro Imprese di Bolzano N. 02945160212, rappresentata da Sergio Marchiori, in qualità di legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità NEOGY)

E

Comune di Scurelle con sede legale in Scurelle (TN) Piazza Don Clemente Benetti, 2 CAP 38050, codice fiscale e Partita IVA 00301120226, in questo atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Lorenza Ropelato, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede comunale (di seguito per brevità COMUNE).
di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

SI PREMETTE QUANTO SEGUE:

NEOGY s.r.l. Società del Gruppo Dolomiti Energia e del Gruppo Alperia è impegnata nella realizzazione di un progetto volto alla diffusione capillare sul territorio regionale di ricariche elettriche al fine di offrire la possibilità di permettere la ricarica dei mezzi elettrici. Tali infrastrutture abiliteranno la ricarica di tutti gli autoveicoli attualmente in commercio;

Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due, tre e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte.

NEOGY ritiene la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti ed ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel breve e medio termine.

NEOGY installa e gestisce stazioni di ricarica pubbliche tipo Quick-FAST-Hypercharger per veicoli elettrici.

Con deliberazione numero ____ di data _____ la Giunta comunale ha stabilito di autorizzare la società Neogy srl all'installazione di n. 1 stazione di ricarica per veicoli elettrici e di concedere n. 2 posti macchina per le operazioni di ricarica, approvando contestualmente la presente convenzione ed autorizzandone il Sindaco alla relativa stipula;

Richiamate le premesse sopra esposte tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- il COMUNE è proprietario delle aree di parcheggio aperte al pubblico (di seguito "Siti") situate in Via Maseri;
- i predetti siti costituiscono un punto di sosta ideale lungo la viabilità principale comunale, dove poter ricaricare i veicoli elettrici.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

1. PREMESSE

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale, integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. TERMINI

- 2.1. I termini con lettere iniziali maiuscole o con lettere maiuscole utilizzati nel presente accordo, avranno il significato attribuiti in questo documento.
- 2.2. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.
- 2.3. Salvo che dal contesto si evinca altrimenti, i riferimenti ad articoli od allegati debbono intendersi agli articoli od agli allegati del presente Accordo.
- 2.4. Le rubriche degli articoli e dei paragrafi sono state inserite al solo scopo di facilitare la lettura, e pertanto di esse non dovrà tenersi conto ai fini della interpretazione del presente Accordo.

3. OGGETTO

- 3.1. Con il presente Accordo per la realizzazione e gestione di una una stazione di ricarica elettrica veicoli (di seguito il "Accordo") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito all'installazione di stazioni di ricarica del tipo Quick - FAST - Hypercharger per veicoli elettrici (di seguito "Stazioni di Ricarica") presso il Sito di proprietà del COMUNE individuato in prossimità delle p.ed. 306/1 in Via Maseri.

4. IMPEGNI DI NEOGY

- 4.1. NEOGY si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:
 - Individuare, congiuntamente al COMUNE, all'interno dei Siti, le aree dedicate alla realizzazione delle Stazioni di Ricarica, idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Stazioni di Ricarica da parte di NEOGY.
 - Progettare le Stazione di Ricarica nonché gli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio di ricarica;
 - Richiedere le autorizzazioni necessarie e provvedere all'installazione delle Stazioni di Ricarica;
 - Provvedere alla gestione, manutenzione e funzionamento delle Stazioni di Ricarica per l'intera durata dell'Accordo;
 - Provvedere al collegamento delle Stazioni di Ricarica con la rete elettrica pubblica;
 - Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento delle aree dedicate alla realizzazione delle Stazione di Ricarica;
 - Provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
 - Provvedere a tutte le attività di collaudo;
 - Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla installazione delle Stazioni di Ricarica.
 - Rimuovere le Stazione di Ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal COMUNE laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile imposto da legge o regolamento.
- 4.2. NEOGY nell'esecuzione delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 potrà avvalersi anche di soggetti terzi.

5. IMPEGNI DEL COMUNE.

- 5.1. Il COMUNE si impegna a:
 - Individuare, congiuntamente a NEOGY, all'interno del Sito, le aree dedicate alla realizzazione della Stazione di Ricarica, idonea, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione della Stazione di Ricarica da parte di NEOGY.
 - Mettere a disposizione di NEOGY gratuitamente la porzione di suolo necessaria all'installazione ed all'utilizzo della Stazione di Ricarica per la durata del presente Accordo.
 - Rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'occupazione della suddetta porzione di suolo pubblico, e dell'installazione della Stazione di Ricarica (comprensiva della realizzazione

degli stalli);

- Fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.
- Garantire, a proprie spese, la pulizia dell'area adibita a stallo per i veicoli elettrici in ricarica compreso lo sgombero della neve durante la stagione invernale.

6. SICUREZZA

6.1. In riferimento ai Siti, ai fini dell'esecuzione dell'installazione delle Stazioni di Ricarica da parte di NEOGY, il COMUNE si impegna a gestire gli adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e quindi a predisporre e consegnare a NEOGY la relativa documentazione necessaria. Il COMUNE quindi si obbliga a:

- a) Fornire informazioni su eventuali rischi specifici da interferenze presso i Siti;
- b) Comunicare eventuali misure di prevenzione e protezione da osservare;
- c) Predisporre e consegnare a NEOGY l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

7. DURATA

7.1. L'Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni, eventualmente rinnovabili con accordo scritto tra le Parti.

8. COSTI

8.1. Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

9. NON ESCLUSIVITA'

9.1. Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui all'Accordo con terze Parti.

10. COMUNICAZIONE

10.1. Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle Stazioni di Ricarica di cui al presente Accordo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Accordo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

11. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

11.1. Il COMUNE è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree dedicate alla realizzazione delle Stazioni di Ricarica di cui al presente Accordo.

11.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di NEOGY rimangono di proprietà della stessa e sugli stessi non vengono concessi al COMUNE diritti di licenza o altri diritti di utilizzo e/o sfruttamento di alcun genere e titolo.

11.3. Pertanto, ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione dell'Accordo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

11.4. Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Accordo che in quelle da esso discendenti.

12. RISERVATEZZA

12.1. Il presente Accordo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Accordo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare

scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

- 12.2. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:
- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo;
 - restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Accordo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
 - imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Accordo;
 - adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.
- 12.3. Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:
- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra Parte;
 - limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.
- 12.4. Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Accordo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto dal presente Accordo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 13.1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / General Data Protection Regulation (GDPR), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Accordo.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 14.1. Il presente Accordo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana.
- 14.2. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Accordo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bolzano.

15. VARIE

- 15.1. Il presente Accordo è il risultato di trattative specifiche intercorse tra le Parti in piena reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna clausola e pertanto non trovano applicazione le norme degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
- 15.2. La eventuale nullità e/o inefficacia di una o più clausole dell'Accordo non incide sulla validità e/o efficacia dell'Accordo nel suo complesso.
- 15.3. Eventuali modifiche all'Accordo e accordi supplementari necessitano, oltre al mutuo consenso delle Parti, della forma scritta. Ciò vale anche per la presente clausola della forma scritta. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alle precedenti disposizioni. Il presente Accordo verrà sottoscritto in originale con firma digitale, di cui copia verrà inoltrata a NEOGY.
- 15.4. Eventuali tolleranze da parte di una delle Parti per inadempimenti anche reiterati dell'altra Parte alle obbligazioni derivanti dall'Accordo, non possono essere considerate quali atti di acquiescenza e non comportano alcuna decadenza a fare valere i propri diritti nei confronti dell'altra Parte né inficiare e/o sminuire la validità di alcuna delle clausole contenute nell'Accordo.
- 15.5. Le Parti si obbligano a rinegoziare in buona fede le condizioni del Contratto in considerazione dell'evoluzione dei servizi, delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per il settore della mobilità

elettrica.

16. REGISTRAZIONE

- 16.1. Il presente Accordo è registrato in caso d'uso; in questo ultimo caso è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che sarà a carico di NEOGY.

17. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 17.1. Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Accordo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi

Per NEOGY S.r.l.:

Sig. Sergio Marchiori

E-mail: info@neogy.it

PEC: info@pec.neogy.it

Numero di telefono: 800832855

Per il Comune di Scurelle:

Il Sindaco pro tempore

Dott.ssa Lorenza Ropelato

E-mail: sindaco@comune.scurelle.tn.it

PEC: comune@pec.comune.scurelle.tn.it

Numero di telefono: 0461 763670

- 17.2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione all'indirizzo di cui al comma precedente. In mancanza ogni comunicazione si intenderà validamente eseguita agli indirizzi di cui sopra.

NEOGY S.r.l.

F.to Sergio Marchiori

Comune di Scurelle

F.to Lorenza Ropelato

Il presente atto è formato e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005.

Atto privato rep. n. _____

OGGETTO: Accordo tra Neogy Srl ed il Comune di Scurelle per la realizzazione e la gestione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

TRA

NEOGY S.r.l., sede legale in Bolzano, Via Dodiciville nr. 8 CAP 39100, Codice Fiscale e Partita IVA 02945160212, iscritta al Registro Imprese di Bolzano N. 02945160212, rappresentata da Sergio Marchiori, in qualità di legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità NEOGY)

E

Comune di Scurelle con sede legale in Scurelle (TN) Piazza Don Clemente Benetti, 2 CAP 38050, codice fiscale e Partita IVA 00301120226, in questo atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Lorenza Ropelato, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede comunale (di seguito per brevità COMUNE).

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

SI PREMETTE QUANTO SEGUE:

NEOGY s.r.l. Società del Gruppo Dolomiti Energia e del Gruppo Alperia è impegnata nella realizzazione di un progetto volto alla diffusione capillare sul territorio regionale di ricariche elettriche al fine di offrire la possibilità di permettere la ricarica dei mezzi elettrici. Tali infrastrutture abiliteranno la ricarica di tutti gli autoveicoli attualmente in commercio;

Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due, tre e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte.

NEOGY ritiene la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti ed ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel breve e medio termine.

NEOGY installa e gestisce stazioni di ricarica pubbliche tipo Quick-FAST-Hypercharger per veicoli elettrici.

Con deliberazione numero ____ di data _____ la Giunta comunale ha stabilito di autorizzare la società Neogy srl all'installazione di n. 1 stazione di ricarica per veicoli elettrici e di concedere n. 2 posti macchina per le operazioni di ricarica, approvando contestualmente la presente convenzione ed autorizzandone il Sindaco alla relativa stipula;

Richiamate le premesse sopra esposte tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- il COMUNE è proprietario delle aree di parcheggio aperte al pubblico (di seguito "Siti") situate presso il piazzale del Centro Diurno G. Toniolatti, insistente sulla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, lungo Via Quindici Agosto;
- i predetti siti costituiscono un punto di sosta ideale lungo la viabilità principale comunale, dove poter ricaricare i veicoli elettrici.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale, integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. TERMINI

- 2.1. I termini con lettere iniziali maiuscole o con lettere maiuscole utilizzati nel presente accordo, avranno il significato attribuiti in questo documento.
- 2.2. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.
- 2.3. Salvo che dal contesto si evinca altrimenti, i riferimenti ad articoli od allegati debbono intendersi agli articoli od agli allegati del presente Accordo.
- 2.4. Le rubriche degli articoli e dei paragrafi sono state inserite al solo scopo di facilitare la lettura, e pertanto di esse non dovrà tenersi conto ai fini della interpretazione del presente Accordo.

3. OGGETTO

- 3.1. Con il presente Accordo per la realizzazione e gestione di una una stazione di ricarica elettrica veicoli (di seguito il "Accordo") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito all'installazione di stazioni di ricarica del tipo Quick - FAST - Hypercharger per veicoli elettrici (di seguito "Stazioni di Ricarica") presso il Sito di proprietà del COMUNE individuato in prossimità della p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, limitatamente ai due stalli siti in prossimità della cabina di trasformazione MT/bt.

4. IMPEGNI DI NEOGY

- 4.1. NEOGY si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:
 - Individuare, congiuntamente al COMUNE, all'interno dei Siti, le aree dedicate alla realizzazione delle Stazioni di Ricarica, idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Stazioni di Ricarica da parte di NEOGY.
 - Progettare le Stazione di Ricarica nonché gli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio di ricarica;
 - Richiedere le autorizzazioni necessarie e provvedere all'installazione delle Stazioni di Ricarica;
 - Provvedere alla gestione, manutenzione e funzionamento delle Stazioni di Ricarica per l'intera durata dell'Accordo;
 - Provvedere al collegamento delle Stazioni di Ricarica con la rete elettrica pubblica;
 - Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento delle aree dedicate alla realizzazione delle Stazione di Ricarica;
 - Provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
 - Provvedere a tutte le attività di collaudo;
 - Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla installazione delle Stazioni di Ricarica.
 - Rimuovere le Stazione di Ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal COMUNE laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile imposto da legge o regolamento.
- 4.2. NEOGY nell'esecuzione delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 potrà avvalersi anche di soggetti terzi.

5. IMPEGNI DEL COMUNE.

- 5.1. Il COMUNE si impegna a:
 - Individuare, congiuntamente a NEOGY, all'interno del Sito, le aree dedicate alla realizzazione della Stazione di Ricarica, idonea, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione della Stazione di Ricarica da parte di NEOGY.
 - Mettere a disposizione di NEOGY gratuitamente la porzione di suolo necessaria all'installazione ed all'utilizzo della Stazione di Ricarica per la durata del presente Accordo.
 - Rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'occupazione della suddetta porzione di suolo pubblico, e dell'installazione della Stazione di Ricarica (comprensiva della realizzazione degli stalli);
 - Fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.
 - Garantire, a proprie spese, la pulizia dell'area adibita a stallo per i veicoli elettrici in ricarica compreso lo sgombero della neve durante la stagione invernale.

6. SICUREZZA

- 6.1. In riferimento ai Sti, ai fini dell'esecuzione dell'installazione delle Stazioni di Ricarica da parte di NEOGY, il COMUNE si impegna a gestire gli adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e quindi a predisporre e consegnare a NEOGY la relativa documentazione necessaria. Il COMUNE quindi si

obbliga a:

- a) Fornire informazioni su eventuali rischi specifici da interferenze presso i Siti;
- b) Comunicare eventuali misure di prevenzione e protezione da osservare;
- c) Predisporre e consegnare a NEOGY l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

7. DURATA

7.1. L'Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni, eventualmente rinnovabili con accordo scritto tra le Parti.

8. COSTI

8.1. Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

9. NON ESCLUSIVITA'

9.1. Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui all'Accordo con terze Parti.

10. COMUNICAZIONE

10.1. Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle Stazioni di Ricarica di cui al presente Accordo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Accordo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

11. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

11.1. Il COMUNE è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree dedicate alla realizzazione delle Stazioni di Ricarica di cui al presente Accordo.

11.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di NEOGY rimangono di proprietà della stessa e sugli stessi non vengono concessi al COMUNE diritti di licenza o altri diritti di utilizzo e/o sfruttamento di alcun genere e titolo.

11.3. Pertanto, ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione dell'Accordo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

11.4. Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Accordo che in quelle da esso discendenti.

12. RISERVATEZZA

12.1. Il presente Accordo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Accordo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

12.2. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Accordo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Accordo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

12.3. Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra Parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

12.4. Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Accordo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto dal presente Accordo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 13.1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / General Data Protection Regulation (GDPR), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Accordo.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 14.1. Il presente Accordo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana.
- 14.2. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Accordo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bolzano.

15. VARIE

- 15.1. Il presente Accordo è il risultato di trattative specifiche intercorse tra le Parti in piena reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna clausola e pertanto non trovano applicazione le norme degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
- 15.2. La eventuale nullità e/o inefficacia di una o più clausole dell'Accordo non incide sulla validità e/o efficacia dell'Accordo nel suo complesso.
- 15.3. Eventuali modifiche all'Accordo e accordi supplementari necessitano, oltre al mutuo consenso delle Parti, della forma scritta. Ciò vale anche per la presente clausola della forma scritta. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alle precedenti disposizioni. Il presente Accordo verrà sottoscritto in originale con firma digitale, di cui copia verrà inoltrata a NEOGY.
- 15.4. Eventuali tolleranze da parte di una delle Parti per inadempimenti anche reiterati dell'altra Parte alle obbligazioni derivanti dall'Accordo, non possono essere considerate quali atti di acquiescenza e non comportano alcuna decadenza a fare valere i propri diritti nei confronti dell'altra Parte né inficiare e/o sminuire la validità di alcuna delle clausole contenute nell'Accordo.
- 15.5. Le Parti si obbligano a rinegoziare in buona fede le condizioni del Contratto in considerazione dell'evoluzione dei servizi, delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per il settore della mobilità elettrica.

16. REGISTRAZIONE

- 16.1. Il presente Accordo è registrato in caso d'uso; in questo ultimo caso è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 che sarà a carico di NEOGY.

17. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 17.1. Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Accordo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi

Per NEOGY S.r.l.:

Sig. Sergio Marchiori

E-mail: info@neogy.it

PEC: info@pec.neogy.it

Numero di telefono: 800832855

Per il Comune di Scurelle:

Il Sindaco pro tempore

Dott.ssa Lorenza Ropelato

E-mail: sindaco@comune.scurelle.tn.it

PEC: comune@pec.comune.scurelle.tn.it

Numero di telefono: 0461 763670

- 17.2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione all'indirizzo di cui al comma precedente. In mancanza ogni comunicazione si intenderà validamente eseguita agli indirizzi di cui

sopra.

NEOGY S.r.l.
F.to Sergio Marchiori

Comune di Scurelle
F.to Lorenza Ropelato

Il presente atto è formato e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005.

Atto privato rep. n. _____

OGGETTO: Accordo tra Neogy Srl ed il Comune di Scurelle per la realizzazione e la gestione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

TRA

NEOGY S.r.l., sede legale in Bolzano, Via Dodiciville nr. 8 CAP 39100, Codice Fiscale e Partita IVA 02945160212, iscritta al Registro Imprese di Bolzano N. 02945160212, rappresentata da Sergio Marchiori, in qualità di legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità NEOGY)

E

Comune di Scurelle con sede legale in Scurelle (TN) Piazza Don Clemente Benetti, 2 CAP 38050, codice fiscale e Partita IVA 00301120226, in questo atto rappresentato dal Sindaco pro tempore Lorenza Ropelato, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede comunale (di seguito per brevità COMUNE).

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

SI PREMETTE QUANTO SEGUE:

NEOGY s.r.l. Società del Gruppo Dolomiti Energia e del Gruppo Alperia è impegnata nella realizzazione di un progetto volto alla diffusione capillare sul territorio regionale di ricariche elettriche al fine di offrire la possibilità di permettere la ricarica dei mezzi elettrici. Tali infrastrutture abiliteranno la ricarica di tutti gli autoveicoli attualmente in commercio;

Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due, tre e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte.

NEOGY ritiene la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti ed ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel breve e medio termine.

NEOGY installa e gestisce stazioni di ricarica pubbliche tipo Quick-FAST-Hypercharger per veicoli elettrici.

Con deliberazione numero ____ di data _____ la Giunta comunale ha stabilito di autorizzare la società Neogy srl all'installazione di n. 1 stazione di ricarica per veicoli elettrici e di concedere n. 2 posti macchina per le operazioni di ricarica, approvando contestualmente la presente convenzione ed autorizzandone il Sindaco alla relativa stipula;

Richiamate le premesse sopra esposte tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- il COMUNE è proprietario delle aree di parcheggio aperte al pubblico (di seguito "Siti") situate presso il piazzale del Centro Diurno G. Toniolatti, insistente sulla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, lungo Via Quindici Agosto;
- i predetti siti costituiscono un punto di sosta ideale lungo la viabilità principale comunale, dove poter ricaricare i veicoli elettrici.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale, integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. TERMINI

- 2.1. I termini con lettere iniziali maiuscole o con lettere maiuscole utilizzati nel presente accordo, avranno il significato attribuiti in questo documento.
- 2.2. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.
- 2.3. Salvo che dal contesto si evinca altrimenti, i riferimenti ad articoli od allegati debbono intendersi agli articoli od agli allegati del presente Accordo.
- 2.4. Le rubriche degli articoli e dei paragrafi sono state inserite al solo scopo di facilitare la lettura, e pertanto di esse non dovrà tenersi conto ai fini della interpretazione del presente Accordo.

3. OGGETTO

- 3.1. Con il presente Accordo per la realizzazione e gestione di una una stazione di ricarica elettrica veicoli (di seguito il "Accordo") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito all'installazione di stazioni di ricarica del tipo Quick - FAST - Hypercharger per veicoli elettrici (di seguito "Stazioni di Ricarica") presso il Sito di proprietà del COMUNE individuato in prossimità della p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, limitatamente ai due stalli siti in prossimità della cabina di trasformazione MT/bt.

4. IMPEGNI DI NEOGY

- 4.1. NEOGY si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:
 - Individuare, congiuntamente al COMUNE, all'interno dei Siti, le aree dedicate alla realizzazione delle Stazioni di Ricarica, idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Stazioni di Ricarica da parte di NEOGY.
 - Progettare le Stazione di Ricarica nonché gli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio di ricarica;
 - Richiedere le autorizzazioni necessarie e provvedere all'installazione delle Stazioni di Ricarica;
 - Provvedere alla gestione, manutenzione e funzionamento delle Stazioni di Ricarica per l'intera durata dell'Accordo;
 - Provvedere al collegamento delle Stazioni di Ricarica con la rete elettrica pubblica;
 - Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento delle aree dedicate alla realizzazione delle Stazione di Ricarica;
 - Provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
 - Provvedere a tutte le attività di collaudo;
 - Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla installazione delle Stazioni di Ricarica.
 - Rimuovere le Stazione di Ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal COMUNE laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile imposto da legge o regolamento.
- 4.2. NEOGY nell'esecuzione delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 potrà avvalersi anche di soggetti terzi.

5. IMPEGNI DEL COMUNE.

- 5.1. Il COMUNE si impegna a:
 - Individuare, congiuntamente a NEOGY, all'interno del Sito, le aree dedicate alla realizzazione della Stazione di Ricarica, idonea, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione della Stazione di Ricarica da parte di NEOGY.
 - Mettere a disposizione di NEOGY gratuitamente la porzione di suolo necessaria all'installazione ed all'utilizzo della Stazione di Ricarica per la durata del presente Accordo.
 - Rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'occupazione della suddetta porzione di suolo pubblico, e dell'installazione della Stazione di Ricarica (comprensiva della realizzazione degli stalli);
 - Fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.
 - Garantire, a proprie spese, la pulizia dell'area adibita a stallo per i veicoli elettrici in ricarica compreso lo sgombero della neve durante la stagione invernale.

6. SICUREZZA

- 6.1. In riferimento ai Sti, ai fini dell'esecuzione dell'installazione delle Stazioni di Ricarica da parte di NEOGY, il COMUNE si impegna a gestire gli adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e quindi a predisporre e consegnare a NEOGY la relativa documentazione necessaria. Il COMUNE quindi si

obbliga a:

- a) Fornire informazioni su eventuali rischi specifici da interferenze presso i Siti;
- b) Comunicare eventuali misure di prevenzione e protezione da osservare;
- c) Predisporre e consegnare a NEOGY l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

7. DURATA

7.1. L'Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni, eventualmente rinnovabili con accordo scritto tra le Parti.

8. COSTI

8.1. Ciascuna Parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

9. NON ESCLUSIVITA'

9.1. Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui all'Accordo con terze Parti.

10. COMUNICAZIONE

10.1. Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle Stazioni di Ricarica di cui al presente Accordo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Accordo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

11. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

11.1. Il COMUNE è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree dedicate alla realizzazione delle Stazioni di Ricarica di cui al presente Accordo.

11.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di NEOGY rimangono di proprietà della stessa e sugli stessi non vengono concessi al COMUNE diritti di licenza o altri diritti di utilizzo e/o sfruttamento di alcun genere e titolo.

11.3. Pertanto, ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione dell'Accordo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

11.4. Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Accordo che in quelle da esso discendenti.

12. RISERVATEZZA

12.1. Il presente Accordo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Accordo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

12.2. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Accordo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Accordo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

12.3. Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra Parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

12.4. Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Accordo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto dal presente Accordo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 13.1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / General Data Protection Regulation (GDPR), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Accordo.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 14.1. Il presente Accordo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana.
- 14.2. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Accordo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bolzano.

15. VARIE

- 15.1. Il presente Accordo è il risultato di trattative specifiche intercorse tra le Parti in piena reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna clausola e pertanto non trovano applicazione le norme degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
- 15.2. La eventuale nullità e/o inefficacia di una o più clausole dell'Accordo non incide sulla validità e/o efficacia dell'Accordo nel suo complesso.
- 15.3. Eventuali modifiche all'Accordo e accordi supplementari necessitano, oltre al mutuo consenso delle Parti, della forma scritta. Ciò vale anche per la presente clausola della forma scritta. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alle precedenti disposizioni. Il presente Accordo verrà sottoscritto in originale con firma digitale, di cui copia verrà inoltrata a NEOGY.
- 15.4. Eventuali tolleranze da parte di una delle Parti per inadempimenti anche reiterati dell'altra Parte alle obbligazioni derivanti dall'Accordo, non possono essere considerate quali atti di acquiescenza e non comportano alcuna decadenza a fare valere i propri diritti nei confronti dell'altra Parte né inficiare e/o sminuire la validità di alcuna delle clausole contenute nell'Accordo.
- 15.5. Le Parti si obbligano a rinegoziare in buona fede le condizioni del Contratto in considerazione dell'evoluzione dei servizi, delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per il settore della mobilità elettrica.

16. REGISTRAZIONE

- 16.1. Il presente Accordo è registrato in caso d'uso; in questo ultimo caso è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 che sarà a carico di NEOGY.

17. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 17.1. Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Accordo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi

Per NEOGY S.r.l.:

Sig. Sergio Marchiori

E-mail: info@neogy.it

PEC: info@pec.neogy.it

Numero di telefono: 800832855

Per il Comune di Scurelle:

Il Sindaco pro tempore

Dott.ssa Lorenza Ropelato

E-mail: sindaco@comune.scurelle.tn.it

PEC: comune@pec.comune.scurelle.tn.it

Numero di telefono: 0461 763670

- 17.2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione all'indirizzo di cui al comma precedente. In mancanza ogni comunicazione si intenderà validamente eseguita agli indirizzi di cui

sopra.

NEOGY S.r.l.
F.to Sergio Marchiori

Comune di Scurelle
F.to Lorenza Ropelato

Il presente atto è formato e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005.